

Determinazione n. 171 del 24 APRILE 2020

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare *al Bilancio consuntivo dell'anno 2019.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare: l'art. 41 "I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali", che rinvia ai criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore presumibile di realizzazione; l'art. 59 "Fondo svalutazione crediti", che stabilisce che, per la quantificazione del fondo, con determinazione del Direttore generale sono aggiornati i coefficienti di inesigibilità dei crediti, in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visti il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e la L. 30 dicembre 2018, n. 145;

Viste le proprie determinazioni n. 194 del 16 ottobre 2018, n. 21 del 25 febbraio 2019, n. 61 del 16 maggio 2019, n. 273 del 17 luglio 2019 e n. 329 del 19 novembre 2019 con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2019, alla prima nota per il bilancio preventivo 2019, al bilancio consuntivo 2018, al bilancio preventivo assestato 2019 e al bilancio preventivo 2020;

Vista la nota del 21 gennaio 2020 di ADER con la quale, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito informazioni circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 1 commi 184 e 185 della L. n. 145/2018 e all'art. 16 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Viste le note dell'8 novembre 2019 e del 19 febbraio 2020 di ADER con le quali ha comunicato, rispettivamente, la situazione del magazzino ruoli da riscuotere, alla data del 30 settembre 2019 e al 31 dicembre 2019 distinti per gestione;

Vista la nota del 25 ottobre 2019 con la quale *Riscossione Sicilia S.p.A.* ha comunicato la situazione del magazzino ruoli da riscuotere alla data del 30 settembre 2019;

Atteso che nella nota del 25 ottobre 2019 *Riscossione Sicilia S.p.A.*, precisa, tra l'altro, che dei 20,2 miliardi dei crediti ancora in gestione alla data del 30 settembre 2019, 2,5 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 1,9 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Atteso che nella nota del 19 febbraio *Ader*, precisa, tra l'altro, che dei 115,4 miliardi dei crediti ancora in gestione alla data del 31 dicembre 2019, 33,8 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 46,1 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Vista la nota del 23 gennaio 2019 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito un parere in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, individuando nel carico originario trasmesso agli agenti della riscossione il limite di euro 1.000 da eliminare dalle scritture contabili;

Vista la PEC del 19 marzo 2019 della Direzione Centrale Entrate Recupero Crediti inviata ad ADER al fine di dare corso all'applicazione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, secondo le indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 23 gennaio 2019 e di avviare le attività di competenza fornendo una tempistica in ordine alla conclusione delle stesse per assicurare il completo recepimento delle informazioni trasmesse negli archivi dell'Istituto;

Vista la risposta di ADER con PEC del 21 marzo 2019 con la quale ha comunicato di dare avvio alle attività tecniche e contabili necessarie per l'effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, rassicurando inoltre che, in relazione ai carichi interessati, sono stati comunque adottati i necessari accorgimenti di sistema volti ad evitare, nell'immediato, il compimento di qualsiasi attività di recupero;

Vista la nota prot. 0064.29/11/2019.0041911 del Direttore Generale inviata agli Agenti della Riscossione, con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa gli elementi ed i presupposti sulla base dei quali gli stessi Adr effettuano la classificazione del portafoglio residuo loro affidato per la riscossione coattiva;

Vista la risposta di Ader alla nota di cui al punto precedente, prot. 968800/2020 del 19 febbraio 2020, con la quale ha comunicato che se *"da un lato il prospetto informativo di rappresentazione del portafoglio dei crediti può offrire elementi per una valutazione, seppur sommaria, del grado di esigibilità dei residui crediti affidati dall'Istituto, dall'altro non è certamente idoneo a fornire informazioni sul procedimento di gestione delle c.d. quote inesigibili di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 112/1999"*;

Vista la nota n. 4709 del 16 gennaio 2020 della Direzione Centrale Entrate inviata agli Agenti della Riscossione, con la quale è stato chiesto di fornire indicazioni circa la tempistica dell'invio dei provvedimenti di discarico sulle partite di credito oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, funzionale all'eliminazione dalle scritture contabili dell'Istituto degli stessi crediti contributivi alla data del 31 dicembre 2019;

Considerato che i suddetti provvedimenti di discarico sono, ad oggi, ancora in fase di trasmissione, non consentendo, di fatto, l'eliminazione dai residui attivi per crediti contributivi delle relative partite annullate ex art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 nel rendiconto generale per l'anno 2019;

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli AdR sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2014-2018, pari rispettivamente a 971, 744, 721, 768 e 1.122 mln di euro;

Considerato che i residui attivi dei lavoratori autonomi sono maggiormente interessati dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti, per il corretto adempimento delle disposizioni normative di cui sopra;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso gli Agenti della riscossione - *Agenzia delle Entrate - Riscossione* e *Riscossione Sicilia Spa*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione del Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti

DETERMINA

di fissare **al bilancio consuntivo 2019** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2015, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2016, 61,20%
- Per i crediti dell'anno 2017, 49,60%
- Per i crediti dell'anno 2018, 36,50%
- Per i crediti dell'anno 2019, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2015, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2016, 61,20%
- Per i crediti dell'anno 2017, 49,60%
- Per i crediti dell'anno 2018, 36,50%
- Per i crediti dell'anno 2019, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2015, 73,90%
- Per i crediti dell'anno 2016, 61,20%
- Per i crediti dell'anno 2017, 49,60%
- Per i crediti dell'anno 2018, 36,50%
- Per i crediti dell'anno 2019, 18,50%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2015, 70%
- Per i crediti dell'anno 2016, 60%
- Per i crediti dell'anno 2017, 50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 25%
- Per i crediti dell'anno 2019, 10%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2015, 70%
- Per i crediti dell'anno 2016, 60%
- Per i crediti dell'anno 2017, 50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 25%
- Per i crediti dell'anno 2019, 10%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2013, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2014, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2015, 70%
- Per i crediti dell'anno 2016, 60%
- Per i crediti dell'anno 2017, 50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 25%
- Per i crediti dell'anno 2019, 10%

Roma,

Il Direttore Generale

Documento firmato in originale